

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE
TRA L'AGEA
E LA REGIONE _____

LE PARTI

l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, di seguito indicata come AGEA, Ente Pubblico non economico istituito con Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n. 165 modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000 n. 188, dalla Legge 21 dicembre 2001 n. 441, e dal D.Lgs. 4 Ottobre 2019, n.116 che svolge distintamente sia le funzioni di Organismo di Coordinamento nazionale degli Organismi Pagatori per i rapporti con le Istituzioni europee che di Organismo Pagatore per le Regioni prive di un proprio Organismo Pagatore e, per il presente atto, quale Organismo Pagatore della Regione_____ appositamente incaricato, sulla base del Decreto legislativo 165/99 di provvedere per detta Regione all'esecuzione dei pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dalle disposizioni unionali a carico e del FEASR, rappresentata dal Dottordomiciliato per la carica presso la sede dell'AGEA in qualità di Direttore dell'Organismo Pagatore;

E

La _____ Regione.....CF
....., in appresso indicata come REGIONE, rappresentata nel presente atto dal Dott. _____
domiciliato per la carica presso la Regione_____, nella sede situata in Via _____ n._____, _____(CAP e CITTÀ), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____ della medesima Regione

PREMESSO CHE

- 1) E' stato istituito il Sistema Agricolo Nazionale – SIAN, al quale spetta l'esercizio delle competenze statali per quanto attiene alle materie di indirizzo e di coordinamento delle attività agricole ed il cui patrimonio informativo risiede nelle applicazioni informatiche contenenti, tra l'altro, le informazioni relative al "*Fascicolo aziendale*" e al "*Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC*" utili agli Organismi Pagatori per le verifiche di ammissibilità ai benefici unionali.;
- 2) la Legge 23 dicembre 1986, n. 898 s.m.i. ha stabilito le regole applicabili in materia di "*Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*";
- 3) il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 prevede norme applicabili per la "*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*";
- 4) la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni reca le "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

- 5) il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 stabilisce all'articolo 5, comma 4, che l'AGEA e gli altri Organismi Pagatori si avvalgono dei servizi del SIAN per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza;
- 6) il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 dispone in merito al *"Fascicolo aziendale elettronico"*;
- 7) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*;
- 8) il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 reca le *"Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura"* ed ha trasferito all'AGEA la competenza per la conduzione e per la gestione del SIAN disponendo, tra l'altro, all'articolo 13 in merito all'affidabilità dei dati relativi al già menzionato Fascicolo aziendale elettronico;
- 9) l'AGEA si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali anche di Enti strumentali dalla stessa controllati e, in particolare:
 - della SIN-S.p.A. costituita in applicazione della Legge 11 novembre 2005, n. 231 che ha convertito in legge il Decreto-Legge 9 settembre 2005, n. 182;
 - di Agecontrol S.p.A. ai sensi del Decreto legislativo 28.02.2005 n. 22 convertito con modificazione nella Legge 29.04.2005 n. 71;
- 10) il decreto legislativo n. 74 del 2018, successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 116 del 2019, che prevedeva all'art.16 la soppressione di Agecontrol S.p.A e la successione a titolo universale di Sin S.p.A in tutti i rapporti attivi e passivi di Agecontrol S.p.A. e la trasformazione di Sin S.p.A da società mista pubblico-privata, in società in house "Mipaaf - AGEA", recentemente abrogato dall'articolo 30, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha stabilito sul piano sostanziale che sia Agecontrol che SIN sono due Società distinte che continuano a svolgere rilevanti attività a supporto di specifiche competenze tecniche attribuite ad AGEA.
- 11) la Legge 4 aprile 2012, n. 35 (che ha convertito in legge il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5) ha disposto all'articolo 25, comma 1 che, per le proprie attività istituzionali, l'AGEA si avvale anche delle banche dati informatiche di altri Organismi ed Enti quali l'INPS, le Camere di Commercio e l'Agenzia delle Entrate;
- 12) il Regolamento (CE) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 "relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità" definisce all'art.1 par.2 la *"irregolarità"* come *"qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da una azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle Comunità, o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità ovvero una spesa indebita"* e che, in tale definizione, vanno

considerati tutti i comportamenti materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un operatore economico beneficiario di contributi pubblici, considerando che per operatore economico si intende “un operatore ai sensi dell’articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati Membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 2126 del 2 dicembre 2021”;

- 13) la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 reca “Modifiche al sistema penale”;
- 14) il Regolamento delegato (UE) n.127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori ed altri organismi la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- 15) il Piano Strategico della Pac 2023-2027 (PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2.12.2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- 16) il Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR)
- 17) il Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, stabilendo
- all’articolo 123 (Autorità di Gestione Regionale), paragrafo 1 che:

“Ciascuno Stato membro designa un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.”, e al paragrafo 2 che “L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

- a) che esista un sistema di informazione elettronico di cui all’articolo 130;*
- b) che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:*

i) *siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, ove opportuno;*

ii) *siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;*

..... omissis;

i) *che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;*

.....omissis;

- all'articolo 123 (Autorità di Gestione Regionale), già citato, al paragrafo 4 che *“l'autorità di gestione nazionale o, se del caso, le autorità di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorità di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.”*

- all'articolo 154 (Abrogazioni), che il Regolamento (UE) n. 1305/2013 *“continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale (...) fino al 31 dicembre 2025. Esso si applica, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore nell'ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.”*

18) il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone, in particolare:

- all'articolo 1 (Ambito di applicazione) che *“Il presente regolamento stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (PAC), e in particolare:*

a) *sul finanziamento delle spese connesse alla PAC;*

b) *sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;*

c) *sulle procedure di liquidazione e di conformità.*

- all'articolo 2 (Definizioni) la definizione dei termini di *“irregolarità”, “sistemi di governance”, “requisiti di base dell'Unione”, “gravi carenze nel buon funzionamento dei sistemi di governance”, “indicazione di output”, “indicatore di risultato”, “piano d'azione”;*

- all'articolo 6 (Spese per il FEASR) che *“Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Finanzia il contributo finanziario dell'Unione*

agli interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del Regolamento (UE) 2021/2115, specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento”;

- all'articolo 7 (Altre spese compresa l'assistenza tecnica) che stabilisce, in particolare, le attività comprese nelle azioni finanziabili;

- all'articolo 9 (Organismi pagatori) – paragrafo 1, che “Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6. Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.”;

- dall'articolo 28 all'articolo 34 in ordine al finanziamento dei programmi di sviluppo rurale;

- all'articolo 36 (Divieto di doppio finanziamento) secondo cui “Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per il sostegno:

a) da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione;

b) dal medesimo piano strategico della PAC.

L'importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.

- all'articolo 57 (Disposizioni specifiche per il FEASR) – paragrafo 1 e 2 stabilisce che “Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC. Tuttavia, gli Stati membri possono riutilizzare interamente i fondi

dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito dei loro piani strategici della PAC e non possono riassegnarli a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato in seguito a un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, conformemente al presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, per gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060, il contributo soppresso in seguito a un'inosservanza isolata può essere reimpiegato nell'ambito dello stesso strumento finanziario alle condizioni seguenti:

a) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/1060, solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b) se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del fondo specifico come definito all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito di un fondo di partecipazione quale definito all'articolo 2, punto 20), del medesimo regolamento, unicamente a favore di altri fondi specifici”;

- all'articolo 59 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) – paragrafo 1, stabilisce che “nell'ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37” , in particolare per “ accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC” (par. 1 – lettera a), per “garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure” (par. 1 -lettera b), per “prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi” (par. 1 – lett. c), per “imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario” (par. 1- lettera d) e per “recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.”; al paragrafo 2 stabilisce che “Gli

Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali. Gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione.

- all'articolo 59 già citato – paragrafo 5, stabilisce che “Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni se:

- a) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;*
- b) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;*
- c) l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.*

Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.”

- all'articolo 60 (Norme sullo svolgimento dei controlli) – paragrafo 1, stabilisce che “I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati, tra l'altro, ai settori in cui il rischio di errori è più alto. Gli Stati membri assicurano lo svolgimento del livello di controlli necessario ad una gestione efficiente dei rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. L'autorità pertinente costituisce il campione per i controlli a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale e una parte basata sul rischio.”

- all'articolo 61 (Clausola di elusione) stabilisce che “Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.”

- all'articolo 64 (Cauzioni) stabilisce al paragrafo 1 che *“Qualora lo preveda la legislazione agricola, gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.”* e, al paragrafo 2 che *“Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.”*

- all'articolo 65 (Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo) - paragrafo 1 che *“In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (“sistema integrato”) e, al paragrafo 2 che “Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.*

- all'articolo 66 (Elementi del sistema integrato) – paragrafo 1 che *“Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:*

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;*
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;*
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;*
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;*
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;*
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;*
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali*

- all'articolo 66 già citato – paragrafo 5 che *“Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e, ove richiesto da un altro Stato membro, si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.”*

- all'articolo 67 (Conservazione e condivisione dei dati) – paragrafo 1 che *“Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.*

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro. I dati utilizzati per il sistema di monitoraggio delle superfici possono essere conservati come dati grezzi su un server esterno alle autorità competenti. Tali dati sono conservati su un server per almeno tre anni.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nell'anno 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall'anno di adesione.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.

- all'articolo 68 (“Sistema di identificazione delle parcelle agricole”) che “Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000 (par. 1)

Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:

- a) identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiari con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;*
- b) contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafo 2;*
- c) consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento; (par. 2)*

Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione (par. 3)”

- all'articolo 73 (“Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto”) che “Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole”

- all'articolo 69 (Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali) – paragrafo 1, 2, 3, 4 e 5 che “Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri impongono la presentazione di una domanda.

Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo con informazioni ottenute dai sistemi di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera g), e agli articoli 68, 70, 71 e 73 o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente.

Gli Stati membri possono istituire un sistema di domanda automatica e decidere a quali delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2 esso si applica.

Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema di domanda automatica, istituisce un sistema che consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base delle informazioni esistenti contenute nelle banche dati informatiche ufficiali. Se è intervenuta una modifica, tali informazioni esistenti devono essere integrate, se necessario, a riflettere tale cambiamento. Tali informazioni esistenti e le informazioni supplementari disponibili tramite il sistema di domanda automatica sono confermate dal beneficiario.”

- all'articolo 71 il sistema di identificazione dei beneficiari;

- all'articolo 72 (Sistema di controllo e sanzioni) che “*Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.*”

- dall'articolo 83 all'articolo 89 le disposizioni in materia di sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;

- dall'art. 90 all'art. 92 le disposizioni che individuano obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione gravanti in capo agli Stati membri, le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e le disposizioni che regolano l'adozione di atti di esecuzione della Commissione.

- dall'art. 98 all'art. 100 le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari;

19) il Regolamento delegato (UE) n. 1172/2022 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) della politica agricola comune e l'applicazione ed il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

20) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173/2022 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, dispone:

- all'articolo 3 (*Norme generali per il sistema delle domande di aiuto*) prevede che “*Gli Stati membri istituiscono un sistema elettronico per le domande di aiuto, che devono essere presentate annualmente dai beneficiari e che contengono tutte le informazioni necessarie in modo da consentire agli Stati membri di effettuare la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno almeno per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116 così come, ove necessario, delle condizioni e dei requisiti relativi alla*

condizionalità e ai diritti all'aiuto. Il sistema consentirà l'individuazione chiara e inequivocabile dei beneficiari, in particolare se si utilizza il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del suddetto regolamento. Il sistema deve includere il sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, il sistema basato sugli animali di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento”

- all'articolo 5 (Requisiti relativi al sistema delle domande di aiuto), par. 3 che “I moduli precompilati di cui al paragrafo 1 devono contenere: a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e le unità fondiari con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda; b) l'estensione e l'ubicazione delle superfici dichiarate di tali parcelle e la corrispondente superficie ammissibile determinata per il pagamento relativo all'anno precedente ai fini degli interventi basati sulle superfici; c) le informazioni pertinenti per la condizionalità.”

- All'articolo 6 (Contenuto delle domande di aiuto), par. 2 che “La domanda di aiuto deve contenere almeno le informazioni seguenti: a) l'identità del beneficiario; b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda; c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda; d) informazioni relative alla condizionalità.”

- All'articolo 14 (Abrogazione) che “Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi a quanto segue: a) domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023; b) richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013; c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.”

21) il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

22) il Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori ed altri organismi la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, il quale tra l'altro:

- prevede, all'art.1 paragrafo 1 che “gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:

- a) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l'effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili;*
- b) la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) nn. 228/2013, 229/2013, 1308/2013 e 1144/2014;*
- c) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;*
- omissis;*
- dispone, altresì, all'art. 1 paragrafo 2, l'individuazione, a livello dell'Unione, dei criteri minimi per il riconoscimento degli Organismi Pagatori relativamente a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio;
 - stabilisce i predetti criteri per il riconoscimento nell'Allegato I annesso allo stesso Regolamento delegato (UE) n. 127/2022, con particolare riferimento all'”Ambiente Interno” (Punto 1), all'”Attività di controllo” (Punto 2), prescrivendo i requisiti minimi con riferimento alla “Struttura organizzativa” (Punto 1 lett. A), alle “Risorse umane” (Punto 1 lett. B), alla valutazione del rischio (Punto 1 lett. C), alla “Delega” (Punto 1 lett. D), nonché alle “Procedure di autorizzazione delle domande” (Punto 2 lett. A) ed alle “Procedure in caso di debiti” (Punto 2 lett. F);
 - obbliga l'Organismo Pagatore a mantenere i requisiti previsti dall'Allegato I, Punto 1, annesso al Regolamento delegato (UE) n. 127/2022, per l'”Ambiente interno” e, più dettagliatamente, in quest'ambito:
 - a) per la “Struttura organizzativa” (Allegato I, Punto 1, lett. A) con riguardo alle tre funzioni principali e precisamente:
 - i) autorizzazione e controllo dei pagamenti ...;
 - ii) esecuzione dei pagamenti ...;
 - iii) contabilizzazione ...”, includendovi la gestione dei debiti;
 - b) per le “Risorse Umane” (Allegato I, Punto 1, lett. B) con riguardo agli obblighi inerenti, in particolare, la competenza, la ripartizione di compiti, la separazione delle funzioni, la supervisione sul lavoro svolto da ciascun funzionario, le responsabilità, le mansioni, la formazione, la rotazione del personale e il conflitto di interessi;
 - c) per le “Risorse Umane” (Allegato I, Punto 1, lett. C) con riguardo alle funzioni di:
 - i) individuazione degli obiettivi dell'organismo pagatore per la valutazione dei rischi legati a tali obiettivi;
 - ii) individuazione dei rischi, incluse potenziali irregolarità o frodi;
 - iii) elaborazione e adozione di una strategia antifrode e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure includono la prevenzione ed il rilevamento

delle frodi, nonché le misure di riparazione e deterrenza, con sanzioni proporzionate e dissuasive;

d) per la “Delega” (Allegato I, Punto 1, lett. D) con riguardo alle condizioni che devono essere soddisfatte per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo Pagatore ad altro Organismo stabilendo, in particolare, al punto D1 che: *“Se l’organismo pagatore delega a un altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell’articolo 9 par.1 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

- i) un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;*
 - ii) l’organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;*
 - iii) le responsabilità e gli obblighi dell’altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione, vanno chiaramente definiti;*
 - iv) l’organismo pagatore garantisce che l’organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;*
 - v) l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;*
 - vi) l’organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione”;*
- obbliga l’Organismo Pagatore (Allegato 1, punto 3, lett. B) a certificare la sicurezza dei sistemi d’informazione in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione ISO 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO);
 - obbliga l’Organismo Pagatore a mantenere i requisiti previsti dall’Allegato I, Punto 2, annesso al Regolamento delegato (UE) n. 127/2022, per l’*“Attività di controllo”* e, in particolare, quelli relativi alle attività concernenti:
 - A) le *“Procedure di autorizzazione delle domande”* (Allegato I, Punto 2, lett. A), con riferimento alle modalità di trattamento delle “domande di pagamento”; all’evidenza da

dare al lavoro istruttorio e di revisione; ai controlli di conformità; alle verifiche delle condizioni stabilite per la concessione dei benefici e per prevenire le irregolarità e le frodi; all'emissione dell'attestato di ammissibilità delle “domande di pagamento”; alla conservazione dei documenti costituenti il fascicolo relativo al pagamento del beneficio previsto al beneficiario-richiedente;

.....omissis;

E) le “Procedure in materia di anticipi e cauzioni”;

F) le “Procedure in caso di debiti”;

- 23) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 - abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2023 ai sensi del Regolamento (UE) n. 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021 – continua ad applicarsi parzialmente in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore;
- 24) il Regolamento (UE) n. 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021 per quanto riguarda la *liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza*” il quale stabilisce, tra l'altro per il FEASR, le regole in merito al “Riscossione dei crediti” (Capo III-Sezione I), in particolare, all'articolo 30 (*Recupero dei pagamenti indebiti*); all'articolo 31 (*Recupero mediante compensazione*); al Capo V (*Cauzioni*);
- 25) la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del Regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»
- 26) il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, s.m.i., in attuazione della Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” ed in particolare l'art. 15 comma 2 lett.d) in materia di riorganizzazione di AGEA, come modificato ed integrato dal D.Lgs 4 ottobre 2019, n. 116;
- 27) il Decreto Ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 concernente il “Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze” dispone, tra l'altro, in merito alle “Verifiche istruttorie” (articolo 1) e ai relativi “Esiti” (articolo 2), ai “Controlli in corso di impegno (articolo 3) e ai relativi “Esiti” (articolo 4), alla “Decadenza per difformità” (articolo 5), alla “Decadenza per inadempimento tecnico” (articolo 6), alle “Autorità di controllo” (articolo 7), alla “Pronuncia della decadenza – Procedura” (articolo 8) e alle “Sanzioni amministrative” (articolo 9).
- 28) il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, come modificati dal D.M. 30 marzo 2023, n. 185145;
- 29) il Decreto del MASAF 8 marzo 2023, n. 147385 e ss.mm.ii recante la Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- 30) il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 recante *“Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”*
- 31) il Decreto del MASAF 9 marzo 2023, n.0147385 recante *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”* dispone, tra l’altro, all’art.7 che *“Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2022/1173, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati:*
- *interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;*
 - *interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.”*
- 32) il Decreto del MASAF 12 maggio 2023, n.248477 recante *“Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023”* dispone:
- all’art.2 (modifica dell’art.7 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023) che *“qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti coincida con un giorno festivo un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo”;*

- l'inserimento del comma 2 all'art.7 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, a tenore del quale *“alle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale presentate oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le riduzioni di cui all'art.5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n.42”*;
- 33) il D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, come modificato dal D. Lgs. 23 novembre 2023, n.188, in attuazione del Regolamento (UE) n.2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che disciplinando le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico (PS) PAC per il percepimento dei pagamenti unionali dispone:
- all'art.1, comma 2 che *“Ai fini del presente decreto per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato”*;
 - all'art.1, comma 3 che *“Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; b) riduzione non superiore a 100euro; c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.”*
 - all'art.3, comma 1, con riferimento alle sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale, *“L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione.”*;
 - all'art.4 che le sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo *“...si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi: a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità; b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; e) misure di sostegno accoppiato al reddito; f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n.2021/2115.”* “2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116;”

- all'art.11 che *“Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.”*;
- all'art.12 che *“In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica il successivo articolo 14”*;
- all'art.13 che *“In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.”*;
- all'art.14 che *“1. La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. 2. Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e di parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. 3. Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta e di livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.”*;
- all'art. 15, come modificato dal D.Lgs. 188/2023, che *“Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o*

gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

- 34) le Circolari AGEA che forniscono “Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- 35) le Procedure dell’organismo pagatore AGEA per l’invio degli elenchi di liquidazione” e il “Manuale delle procedure e dei Controlli ” prevedono che gli “elenchi di liquidazione” degli importi determinati a favore del beneficiario siano datati e firmati dal Responsabile dell’autorizzazione al pagamento (Ufficio delegato all’istruttoria delle domande di pagamento) e che detti elenchi siano trasmessi all’AGEA dalla Regione con apposita lettera protocollata, datata e firmata anche digitalmente dal funzionario Responsabile regionale, precedentemente comunicato dalla Regione alla stessa AGEA;
- 36) la disciplina emanata dall’Organismo di Coordinamento AGEA in materia di PLT legate a pascolo
- 37) la disciplina emanata dall’Organismo di Coordinamento AGEA in materia di “Agricoltore in attività” in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2115 s.m.i” ;il Decreto MASAF e la disciplina emanata dall’Organismo di Coordinamento AGEA in materia di Condizionalità in quanto applicabili, per quanto di pertinenza, anche ai programmi di sviluppo rurale;
 - la disciplina in materia di recupero dei crediti unionali diffusa ed emanata da AGEA in base alle quali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e in analogia della ripartizione dei compiti esistente presso l’AGEA delegante, la REGIONE attribuisce le differenti competenze in materia di “concessione e revoca” dei benefici unionali; di istruttoria delle domande di pagamento, e di gestione della Registrazione Debiti -.
- 38) la linea direttrice n. 5 dei Servizi della Commissione europea, contenente istruzioni per la gestione e la rendicontazione dei crediti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (in appresso "regolamento (UE) n. 1306/2013") e del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (in appresso "regolamento (UE) 2021/2116");.

- 39) Le Linee Guida del Registro debitori diffuse con nota del 5.10.2022 dall'Organismo Pagatore AGEA contenente le modalità di trattamento dei crediti unionali e per la loro gestione nel Registro Debitori dell'O.P. AGEA;
- 40) la linea direttrice n. 1 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti “*Gli anticipi e le cauzioni*”, la “*Delega di funzioni*” e la “*Gestione dei Crediti*”.
- 41) la gestione delle *domande di sostegno* rientra nella competenza delle Autorità di Gestione regionali che possono delegarla;
- 42) la gestione della “*Funzione di controllo e di autorizzazione al pagamento*” dei sostegni previsti dal PSP della PAC 2023/27 richiesti con le “*domande di pagamento*” rientra nella competenza dell'Organismo Pagatore AGEA, che può delegarla fino alla formulazione della “*proposta di pagamento*” degli importi accertati a conclusione della fase istruttoria da trasmettere all'AGEA, per l'esecuzione del pagamento. In particolare, AGEA può delegare:
- la gestione dei “*controlli amministrativi*” sulle domande di pagamento degli interventi connessi alla superficie ed animali e sulle domande di pagamento degli interventi non connessi alle superfici e agli animali;
 - la gestione dei “*controlli in loco*” ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE n. 2116/2021;
 - la gestione dei “*controlli ex-post*” su operazioni connesse a investimenti ai sensi della vigente normativa unionale e nazionale;
 - la gestione dell'attività di accertamento e di recupero dei crediti unionali è di competenza dell'organismo pagatore, che può delegarla limitatamente all'accertamento e all'invio della prima richiesta di restituzione;

quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

ART. 1 (Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione le PARTI danno atto che per:

- a) “*agricoltore in attività*”, si intende colui che possiede i requisiti contenuti nella sezione 4.1.4 del PSP 2023/2027;
- b) “*intervento*”, si intende “*uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto*” dal Regolamento (UE) n. 2115/2021 s.m.i;

c) *“operazione”*, si intende *“un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC”* ai sensi del Regolamento (UE) n. 2115/2021 s.m.i;

d) *“beneficiario”*, si intende:

- un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;
- nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;
- nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’Autorità di Gestione Regionale di cui all’articolo 123 («Autorità di Gestione Regionale») gestisce lo strumento finanziario, l’Autorità di Gestione Regionale
- nel contesto del partenariato pubblico-privato («PPP») , l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;

e) *“domanda di sostegno”*, si intende *“una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021”*;

f) *“domanda di pagamento”* si intende *“una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 2115/2021”*;

g) *“domanda unica/unificata”*, ai sensi dell’art.7 DM n. 410739 del 04/08/2023, si intende una modalità riferibile:

- *agli interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;*
- *interventi di sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;*
- *interventi del settore vitivinicolo di cui al titolo III, capo III, sezione IV, articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115.*

Tale tipo di domanda rappresenta una possibilità operativa, ma non un obbligo, in relazione a quanto previsto dalla Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 e dalle singole disposizioni di attuazione degli interventi a gestione regionale.

h) *“Procedure in caso di debiti”* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall’Allegato I, punto 2 lettera F) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 osservando le disposizioni e le procedure in materia di gestione del credito, secondo la ripartizione delle competenze tra l’AGEA e la Regione, come definite dalla presente Convenzione;

i) *“Procedure in materia di anticipi e cauzioni”* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall’Allegato I.2 lettera E) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022, osservando le

procedure fornite dalla stessa Agenzia e le disposizioni ministeriali concernenti la ripartizione delle competenze tra l'AGEA e la Regione;

- j) “*controlli*” in senso generale relativi al FEASR si intendono i controlli eseguibili sulle domande iniziali di adesione ad un regime (*domande di sostegno*) e sulle domande conseguenti (*domande di pagamento*) nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il rilascio della concessione degli aiuti e per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni unionali e, nazionali e regionali, per i controlli in appresso specificati e definiti.
- k) “*controlli amministrativi*” si intendono i controlli di cui al punto precedente per accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari. Nella definizione dei controlli amministrativi rientrano:
- i “*controlli documentali*”;
 - i “*controlli informatici incrociati anche con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC*”;
 - i “*controlli informatici*” eseguibili mediante delle altre <*banche dati informatizzate*> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
 - la validità dei documenti presentati all'autorità di controllo;
 - la valutazione dei costi, i pagamenti eseguiti dai beneficiari richiedenti ai fornitori dei materiali e delle opere previste, per le “*domande di sostegno*” riguardanti le “*misure a investimento*”;
- l) le “*visite sul luogo dell'operazione*” finalizzate a “*verificare visivamente che l'investimento sia stato portato a termine*” per le “*misure a investimento*”, fermo restando che “*almeno una visita sul luogo dell'operazione deve essere eseguita prima del pagamento finale*”, ai sensi di quanto previsto dal D.M. MASAF n.410727 del 4.08.2023 s.m.i; controlli in loco per le misure a superficie si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati dall'autorità pertinente secondo le regole e le modalità a tal fine previste dalla normativa complessiva in vigore al riguardo, per verificare “*tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita*”, tenuto conto che “*gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento con soddisfazione dell'autorità competente devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare*”;
- m) “*controlli in loco*” per le “*misure non connesse alle superfici e agli animali*” si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione”, presso i beneficiari selezionati dall'autorità pertinente secondo le regole e le modalità a tal fine previste dalla normativa complessiva in

- vigore al riguardo, allo scopo di *“integrare il controllo amministrativo documentale e informatico (comprensivo delle “visite sul luogo dell’operazione”);*
- n) *“controlli ex post”* su operazioni *connesse agli investimenti* per verificare *“il rispetto degli impegni contemplati nel Piano Strategico della PAC(PSP)”*.
- o) *Quaderno di Campagna elettronico (QDCA)*: Elenco cronologico delle operazioni eseguite sulle diverse colture dichiarate all’interno del Piano Colturale Grafico, integrato all’interno del Fascicolo Aziendale. Il QDCA può essere utilizzato come strumento di controllo di plausibilità da parte degli Organismi Pagatori e delle Regioni e Province Autonome ai fini della verifica del rispetto di taluni impegni assunti dall’agricoltore.
- p) *SIAN*: Sistema Informativo Agricolo Nazionale, istituito con la legge n.194 del 4 giugno 1984 (art.15), è un sistema di servizi, articolato ed interdisciplinare, a disposizione dei produttori agricoli e dei diversi soggetti istituzionali del settore agricolo, forestale ed agroalimentare per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione.
- q) *SIAR*: Sistema Informativo Agricolo Regionale, rappresenta il portale regionale di riferimento per i procedimenti e/o gli interventi di competenza Regionale che può integrarsi con il SIAN tramite i servizi di cooperazione applicativa.
- r) *SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)*: Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l’intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali. Esso si basa sull’archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

ART. 2

(Competenze)

1. In merito a quanto precede, si precisa che:
 - a) spetta alla competenza dell’Autorità di Gestione regionale la responsabilità *‘dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi regionali FEASR* relativi alla

programmazione del PSP con particolare riferimento alla gestione delle “domande di sostegno”;

b) spetta alla competenza dell'AGEA, per quanto previsto nel presente atto, la responsabilità:

- della corretta gestione delle attività di controllo e di pagamento dei sostegni previsti dall'applicazione della programmazione del PSP 2023-2027 e, in particolare, della gestione delle “domande di pagamento” e della relativa “Funzione di controllo e autorizzazione dei pagamenti”, nonché delle attività previste per l'applicazione delle ‘Procedure in caso di debiti’ finalizzate al recupero dei crediti unionali accertati in sede istruttoria e delle “Procedure in materia di anticipi e cauzioni”;
- della messa disposizione sul sistema SIAN dei dati contabili del PSP, a seguito della contabilizzazione dei pagamenti e dei recuperi eseguiti dalla stessa;
- della messa a disposizione sul sistema SIAN della quota di cofinanziamento a carico della Regione, inclusi i movimenti contabili registrati ad ogni pagamento nonché i dati dei recuperi, storni contabili e ri-emissioni dei pagamenti non andati a buon fine.

2. Per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento l'AdG regionale ed AGEA hanno condiviso, un sistema di controllo atto a garantire la verificabilità e controllabilità degli interventi del PSP (VECI). Tale sistema, disponibile nel SIAN, definisce per ciascun intervento attivato i pertinenti criteri di ammissibilità e di selezione, gli impegni e gli altri obblighi (ICO) nonché i relativi elementi di controllo (EC) necessari per lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco ai sensi della normativa unionale e nazionale.

3. La Regione ed AGEA si danno reciproca garanzia, nel rispetto delle proprie competenze e laddove concordemente previsto, del ricorso ad opportuni sistemi di cooperazione applicativa per l'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento da SIAN a SIAR e viceversa.

ART. 3

(Oggetto della Convezione: affidamento della delega di funzioni)

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento, della delega di funzioni come in appresso specificato. Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Delega di funzioni da parte di AGEA alla Regione, secondo quanto definito all'interno dell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente convenzione:

A) funzione di “Autorizzazione e controllo dei pagamenti” delle ‘domande di pagamento’ riconducibile, in particolare, a quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto i), nonché all'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 i quali comportano, più specificatamente, l'esecuzione delle ‘Procedure di autorizzazione delle domande’ contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022.

Il delegato dichiara di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla funzione delegata sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei ‘manuali operativi delle procedure e dei controlli’ e delle ‘istruzioni operative’ condivise con la Regione e diramate da AGEA.

B) di parte degli adempimenti rientranti nell'ambito delle attività preliminari afferenti la funzione ‘contabilizzazione’ che resta nella competenza dell'AGEA e precisamente l'avvio dell'attività finalizzata al ‘gestione degli anticipi e delle cauzioni’ inerenti all'applicazione del PSP 2023/27 e precedenti, mediante le “Procedura in materia di anticipi e cauzioni” condivisa con le Regioni, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022;

C) della parte degli adempimenti rientranti nell'ambito delle attività preliminari afferenti la funzione ‘contabilizzazione’ che resta nella competenza dell'OP-AGEA e precisamente l'avvio dell'attività finalizzata al ‘recupero dei crediti’ inerenti all'applicazione del PSP 2023-2027 e precedenti, da segnalare all'OP-AGEA mediante la “Procedura di Registrazione dei Debiti” condivisa con le Regioni, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 e, in particolare, dalle ‘Procedure in caso di debiti’ contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera F) del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022.

D) delle attività di “controllo in loco” di competenza dell'Organismo Pagatore, da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa con le Regioni.

E) delle attività di “controllo ex post” di competenza dell'Organismo Pagatore, da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa con le Regioni.

Delega di funzioni da parte dell'Autorità di Gestione Regionale ad AGEA secondo quanto definito all'interno dell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente convenzione:

A) dello sviluppo, gestione e manutenzione delle banche dati e dei relativi applicativi per la presentazione e gestione sul portale SIAN delle domande di sostegno sia per gli interventi connessi alle superfici che per gli interventi non connessi alle superfici e agli animali ed in particolare le funzionalità relative a: verificabilità e controllabilità interventi (VECI), predisposizione dei bandi, accreditamenti e autorizzazioni degli utenti, presentazione ed istruttoria delle domande di sostegno, comunicazione con i richiedenti.

B) di parte degli adempimenti amministrativi inerenti alle domande di sostegno per gli interventi connessi alle superfici ed animali, tra cui i controlli automatizzati, nell'ambito del S.I.G.C., per l'ammissibilità delle domande stesse, che resta di competenza dell'AdG regionale

Le funzioni A) e B), con i relativi applicativi/strumenti informatizzati ed algoritmi di controllo devono risultare coerenti ed adeguati agli Avvisi Pubblici emanati dall'AdG Regionali, anche in considerazione delle specificità tecniche e procedurali di applicazione degli interventi a livello territoriale.

ART. 4

(Gruppi di Azione Locale - GAL)

L'Organismo Pagatore AGEA autorizza le Regioni a far svolgere le funzioni delegate alle stesse ai GAL compresi i controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

I controlli amministrativi ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 s.m.i. non possono essere eseguiti dai GAL nei casi in cui gli stessi siano i beneficiari del sostegno e, pertanto, vengono delegati da AGEA alle Regioni.

I GAL non possono eseguire le attività di controllo in loco e controllo ex post di cui all'art.72 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 s.m.i.

Le Regioni attuano un idoneo sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale e, nel caso di funzioni attribuite dalla Regione ai GAL, che prevede:

- i controlli amministrativi a campione sul 2% delle domande autorizzate al pagamento da parte del GAL;
- la trasmissione da parte della Regione degli elenchi regionali di liquidazione ad AGEA.

ART. 5

(Enti strumentali e/o intermedi)

Nel caso in cui la Regione si avvalga di Enti strumentali e/o Enti intermedi per l'esecuzione dei controlli amministrativi di cui all'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 s.m.i, deve comunque svolgere le seguenti attività:

- revisione “di merito” dei controlli amministrativi, in applicazione del punto 2, lettera A, capoverso ii) dell'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 con riferimento alle disposizioni di seguito riportate: *“le operazioni sono state oggetto di una verifica sistematica*

da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su un campione, un sistema o un piano”;

- revisione “procedurale” dei controlli amministrativi sul 100% delle domande di pagamento;
- trasmissione degli elenchi di pagamento ad AGEA.

ART. 6

(Assistenza tecnica e beneficiario Regione)

- 1) I controlli amministrativi delle domande di sostegno di cui all’art. 77 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 relativi agli interventi afferenti all’Assistenza tecnica e agli interventi in cui beneficiario è la Regione, sono effettuati da un ufficio regionale funzionalmente indipendente dall’ufficio che presenta la domanda di sostegno;
- 2) In caso di attività delegate alla Regione di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento afferenti all’assistenza tecnica, i controlli amministrativi di cui all’art. 77 ed i controlli in loco di cui all’art. 72 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 sono effettuati da un Ufficio funzionalmente indipendente dall’Ufficio che autorizza il pagamento dell’assistenza tecnica.

ART. 7

(Impegni delle parti)

A) La **REGIONE**, si impegna per le funzioni ed attività delegate con la presente Convenzione ad eseguire i seguenti adempimenti sulla base di quanto riportato nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- 1) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di loro competenza, ove non avvenga tramite il sistema dei CAA;
- 2) ricevere, archiviare e conservare le “*domande di pagamento*” con i relativi allegati, con modalità dematerializzate, secondo i principi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- 3) per le domande di pagamento, presentate dai beneficiari, verificare il rispetto degli impegni assunti, del mantenimento dei requisiti dichiarati per partecipare agli “*interventi*” e dei criteri

- di ammissibilità specifici definiti nel PSP e nei bandi regionali, conformemente alle procedure (manuali e disposizioni operative di AGEA) e utilizzando il sistema informativo SIAN;
- 4) comunicare ad AGEA eventuali criteri aggiuntivi o ulteriori soggetti da sottoporre a controllo, ai fini dell'integrazione del *“campione”* di *“controlli ex post”*;
 - 5) recepire gli esiti dei controlli SIGC effettuati sul fascicolo aziendale dal sistema SIAN;
 - 6) tenere conto, per gli *“interventi connessi alla superficie e agli animali”*, degli *“esiti dei controlli in loco”* eseguiti da AGEA sul territorio regionale, inseriti nel sistema SIAN dai tecnici incaricati da AGEA e comunque in esecuzione delle procedure operative stabilite dall'AGEA e condivise con le Regioni;
 - 7) recepire, per gli *“interventi non connessi alle superfici e agli animali”*, le risultanze dei *“controlli in loco”* e dei *“controlli ex post”* eseguiti dalle strutture incaricate, secondo le istruzioni operative stabilite da AGEA e condivise con le Regioni;
 - 8) gestire le garanzie nell'ambito dei controlli amministrativi;
 - 9) eseguire i controlli necessari per verificare la conformità delle domande di pagamento alla normativa dell'Unione, nazionale e del PSP;
 - 10) chiudere il procedimento di autorizzazione al pagamento afferente alle attività delegate, utilizzando le apposite funzionalità disponibili su sistema SIAN, sulla base delle procedure definite da AGEA e condivise con la Regione;
 - 11) gestire l'eventuale fase precontenziosa nell'ambito dei controlli amministrativi concernenti gli *“interventi non connessi alle superfici e agli animali”* e gli *“interventi a superficie e animali”*, secondo le istruzioni operative indicate da AGEA e condivise con le Regioni;
 - 12) gestire il contenzioso derivante da atti adottati a seguito di istruttoria Regionale dandone immediata conoscenza ad AGEA, anche attraverso le specifiche implementazioni istruttorie sul portale SIAN;
 - 13) assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa unionale;
 - 14) rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 s.m.i., con particolare riferimento alla

- separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione scritta delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;
- 15) impiegare nello svolgimento delle attività delegate risorse umane adeguate all'esecuzione delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 s.m.i;
 - 16) garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate e descritte negli allegati annessi alla presente Convenzione delle quali è pienamente responsabile nei confronti dell'AGEA;
 - 17) garantire, ai fini della conforme gestione del debito che grava sul beneficiario:
 - l'immediata individuazione dei crediti unionali e la conseguente adozione dei provvedimenti di competenza Regionale;
 - la tempestiva comunicazione degli atti ad AGEA ai fini della registrazione dei crediti sul Registro Debitori dell'OP AGEA e dell'attivazione delle procedure di recupero;
 - 18) Qualora la Regione utilizzi il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per l'esecuzione di tutte o parte delle attività delegate, la Regione stessa si impegna a utilizzare i sistemi di cooperazione applicativa che garantiscano la disponibilità su portale SIAN delle informazioni relative alle domande di sostegno, alle domande di pagamento e delle relative attività istruttorie, in modo da garantire l'uniformità delle informazioni presenti sul SIAN e la possibilità di effettuare una adeguata supervisione.

B) L'AGEA si impegna, relativamente alle funzioni ed alle attività delegate alle Regioni, ad eseguire i seguenti adempimenti:

- 1) mettere a disposizione della Regione le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;
- 2) definire, d'intesa con le Regioni, a livello dei singoli interventi FEASR previsti, anche al fine di recepire le specifiche "personalizzazioni regionali":
 - il catalogo dei criteri di ammissibilità ed impegni monitorabili tramite AMS;
 - il catalogo dei criteri di ammissibilità ed impegni non monitorabili (ELCO) in relazione agli interventi SIGC, ai quali si applica la metodologia dei controlli in loco;

- 3) rendere disponibili gli esiti dei controlli amministrativi e informatici, in applicazione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) previsti dalla normativa unionale sul sostegno allo sviluppo rurale, sulle “*domande di pagamento*” presentate;
- 4) rendere disponibili gli esiti dei “*controlli in loco*” sulle aziende inserite nel “*campione di controllo*” ed eseguire la risoluzione delle anomalie eventualmente risultanti da tali controlli;
- 5) rendere disponibili gli esiti dei “*controlli in loco di condizionalità*” (norme CGO e BCAA REGIONI) sulle aziende inserite nel “*campione di controllo*” ed eseguire la risoluzione delle anomalie eventualmente risultanti da tali controlli;
- 6) eseguire l'estrazione del “*campione di controllo ex-post*” sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, così come previsto dalla normativa vigente, tenendo altresì conto, laddove delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nel Complemento di Sviluppo Rurale o dalla Regione;
- 7) a seguito dell'esecuzione e della contabilizzazione dei pagamenti e dei recuperi AGEA rendere disponibili su sistema SIAN alla Regione i dati contabili del programma di competenza;
- 8) mettere a disposizione della Regione, sul portale SIAN, i servizi e le procedure informatiche per la gestione degli interventi e delle domande di sostegno del PSP realizzati nell'ambito del SIAN, antecedentemente all'apertura dei bandi e durante le fasi di gestione delle domande;
- 9) eseguire i controlli di propria pertinenza, comunque dovuti, sulle “*domande di sostegno*” e sulle “*domande di pagamento*”, in base alla normativa vigente;
- 10) gestire gli eventuali contenziosi relativi alle “*domande di pagamento*”, qualora essi siano originati da atti e provvedimenti adottati da AGEA e curare il “*recupero dei crediti*”, nonché l'eventuale integrazione dovuta, previo accertamento e trasferimento ad AGEA, tramite PEC e procedure informatiche, degli atti presupposti adottati dalla Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, necessari ad attivare il recupero o l'integrazione del pagamento da parte di AGEA degli importi corrispondenti;
- 11) Rendere disponibile sul sistema SIAN ogni singolo pagamento eseguito a favore dei beneficiari, immediatamente dopo aver emesso il mandato di pagamento, in modo da consentire alle Autorità regionali di eseguire il monitoraggio di propria competenza.

12) Qualora la Regione utilizzi il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per l'esecuzione di tutte o parte delle attività delegate, AGEA si impegna a realizzare sistemi di cooperazione applicativa che garantiscano la disponibilità delle informazioni necessarie per la gestione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento.

C) AGEA si impegna, per le funzioni ed attività ad essa delegate dall'Autorità di Gestione Regionale con il/la presente Convenzione/Protocollo d'intesa, a mettere a disposizione della Regione, sul portale SIAN, i servizi e le procedure informatiche per la gestione degli interventi e delle domande di sostegno del PSP realizzati nell'ambito del SIAN, ed in particolare:

- 1) ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) previsti dalla normativa unionale sul sostegno allo sviluppo rurale, sulle "domande di sostegno" presentate;
- 2) ad eseguire l'istruttoria automatizzata delle domande di sostegno per gli *interventi connessi alle superfici ed agli animali* ai fini dell'ammissibilità delle domande stesse, in base alle normative e disposizioni vigenti;
- 3) a rendere disponibili le informazioni necessarie alla Regione relative agli *interventi connessi alle superfici ed agli animali*, ai fini della determinazione e dell'approvazione delle graduatorie di merito, qualora necessarie, sulla base dei criteri di selezione forniti dall'Autorità di Gestione;
- 4) a rendere disponibile nel sistema SIAN lo stato delle domande di sostegno e di pagamento presentate in forma singola o aggregata;
- 5) a mettere a disposizione nel SIAN i dati relativi ai pagamenti per domanda in forma singola o aggregata.

D) In conformità a quanto previsto dalla disciplina emanata dall'Organismo di Coordinamento AGEA in materia di PLT legate al pascolo, ai fini dell'accertamento del mantenimento dei requisiti necessari all'attribuzione della qualifica di PLT e all'ammissibilità dei relativi pagamenti per l'anno di domanda di riferimento:

- 1) la Regione, nel caso di individuazione di nuove superfici a PLT, non comprese in nessuno dei layer già consolidati, **si impegna** ad accertare e delimitare ex ante le dette superfici, effettuando

controlli in loco o altri rilievi almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lett. f) del DM 4 agosto 2023, n. 410739, per verificare che effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e sia esercitata l'attività di pascolamento;

- 2) l'AGEA, per le superfici richieste in domanda, **si impegna** ad effettuare l'estrazione del campione e ad eseguire controlli in loco e altri rilievi almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lett. f) del DM 4 agosto 2023, n. 410739, per verificare che effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e sia esercitata l'attività di pascolamento.

ART. 8

(Relazione Annuale di Performance)

Entrambe le parti si impegnano a fornire i dati necessari alla redazione sulla efficacia dell'attuazione contenente le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del Piano strategico della PAC (PSP), con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori di output e di risultato del precedente esercizio finanziario APR (dall'inglese Annual Performance Report).

ART. 9

(Monitoraggio)

L'AGEA, nell'ambito del SIAN, assicura che siano raccolti e resi disponibili i dati e le informazioni di monitoraggio, incluse le forniture di cui al precedente articolo 8.

Ai fini del Sistema di Monitoraggio Unitario, l'AGEA si impegna altresì a trasferire secondo le modalità stabilite al sistema informativo dell'IGRUE i necessari dati ed informazioni utili ad assicurare il finanziamento per l'attuazione del PSP 2023/2027.

ART. 10

(Interscambio dei dati)

L'AGEA e la REGIONE si impegnano allo scambio per via telematica dei dati delle “domande di sostegno” e delle “domande di pagamento” utili alla gestione delle informazioni delle domande di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli

stessi, nonché dei dati concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di interscambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa unionale e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per gli interventi previsti dalle programmazioni del PSP 2023/2027.

Lo scambio di dati riguarda, altresì, le informazioni relative alle domande di pagamento del I Pilastro.

ART. 11

(Responsabile delle utenze)

Ciascuna Regione individua con atto formale un “responsabile delle utenze” quale soggetto responsabile dell'attribuzione e del monitoraggio delle utenze su sistema SIAN ai funzionari incaricati dello svolgimento delle attività delegate alla Regione sulla base della presente Convenzione

L'attribuzione delle utenze su sistema SIAN deve essere effettuata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e in ottemperanza alle norme previste in merito a tale principio dai regolamenti (UE) nn. 2115/2021 e 2116/2021 e dai rispettivi regolamenti delegati e di esecuzione, anche in considerazione di eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi.

AGEA si impegna a fornire alle Regioni le procedure per l'attribuzione delle utenze su sistema SIAN e ad aggiornare le Regioni stesse sulle implementazioni delle funzionalità.

ART. 12

(Verifica delle attività delegate)

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente Convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di gestione secondo quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 3, lett d) del Regolamento (UE) n. 2116/2021 da parte del Direttore dell'OP AGEA, si

impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'AGEA, dei “controlli di secondo livello” previsti dalla normativa unionale e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'O.P. delegante; si impegna altresì a consentire i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal SIA - Servizio di Internal Audit dell'O.P. AGEA.

L'AGEA e la Regione possono anche concordare attività congiunte di controllo di secondo livello e/o di *audit*.

ART. 13

(Manuali, procedure e controlli)

Le Parti concordano che:

- a) per l'applicazione del PSP 2023/2027, si applicano i manuali e gli altri documenti sulle procedure e controlli redatti da AGEA e condivisi con la Regione, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale.
- b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al “*recupero dei crediti*” derivanti dall'applicazione del PSP, si applicano le disposizioni, i manuali e gli altri documenti redatti da Agea e condivisi con la Regione, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale.

Le Parti potranno elaborare o approvare d'intesa tra loro, per renderli esecutivi, ulteriori documenti utili alla corretta applicazione della presente Convenzione. Tali documenti potranno essere validati e resi operativi tramite specifiche lettere di proposta e di accettazione sottoscritte dall'AGEA e dalla Regione, trasmesse anche mediante Posta elettronica certificata (PEC).

ART. 14

(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni unionale o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, l'AGEA e la Regione si impegnano a rendere disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte

le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli *audit* e la riesecuzione dettagliata delle attività di controllo svolte.

ART. 15

(Riduzione del tasso di errore negli interventi di sviluppo rurale)

Al fine di ridurre il tasso di errore negli interventi di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad adottare misure di prevenzione e di correzione degli errori, a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

In particolare, AGEA mette a disposizione della Regione le informazioni necessarie al monitoraggio delle principali cause di errore.

AGEA e la Regione, sulla base delle indicazioni degli organi unionali, concordano le azioni correttive e la relativa tempistica di attuazione.

ART. 16

(Oneri aggiuntivi)

La presente Convenzione, per ciò che concerne le attività delegabili indicate negli Allegati alla stessa, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

Le Parti concordano che la quantificazione e il riconoscimento di eventuali oneri, derivanti da attività aggiuntive a quelle indicate nei sopramenzionati Allegati, saranno oggetto di un apposito addendum alla Convenzione stessa.

ART. 17

(Responsabilità)

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, per quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazione

unionale ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Unione Europea e dell'erario nazionale.

Qualora, in seguito a “*verifiche di conformità*”, a “*audit finanziari*” o ad “*inchieste ad hoc*” svolte dalle competenti istituzioni unionale o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino “*rettifiche finanziarie*” sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate o integrazione del pagamento eseguito, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'AGEA, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto delegato, qualora responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

Analogo diritto spetta, per converso, alla Regione nei confronti dell'AGEA, nel caso in cui dovessero essere applicate, nei casi sopra indicati, delle riduzioni nell'ammontare del finanziamento corrisposto ai beneficiari, a causa di inadeguato funzionamento dei sistemi informatici messi a disposizione del delegato da parte di AGEA in applicazione della presente Convenzione, ove dette riduzioni siano comunque riconducibili a inefficienza dei predetti servizi informatizzati, a negligenza o a ritardi nello svolgimento delle attività delegate oppure a inesatta o indebita effettuazione delle stesse.

ART. 18

(Esecutività e durata della Convenzione)

La presente Convenzione è esecutiva dal momento della sottoscrizione e resta valida fino alla completa chiusura delle attività relative alla gestione del PSP 2023/2027.

E' fatta salva l'attività svolta per la gestione del PSP 2023/2027 prima della data di sottoscrizione.

La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2025, ed ha effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente Convenzione, con modalità condivise e approvate secondo le rispettive procedure di rito.

ART. 19

(Atti aggiuntivi)

Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni unionali, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di AGEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

In base alle disposizioni previste dall'Allegato 2, punto 1, lett. B, del Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 AGEA e le Regioni, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente Convenzione devono uniformarsi ai requisiti in materia di sicurezza delle informazioni in accordo allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

Tali requisiti, preventivamente condivisi con le Regioni ed approvati con le modalità di rito, saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

ART. 20

(Conflitto di interesse e attività Antifrode)

Le parti in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento Delegato (UE) n. 2022/127 si impegnano ad adottare idonee misure atte a "evitare il rischio di un conflitto d'interessi ai sensi all'art. 61, comma 2, prevedendo la comunicazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'obbligo di astensione nel caso in cui il conflitto si attualizzi in possibili decisioni o attività che nell'esercizio delle proprie funzione il soggetto sia chiamato ad adottare o a compiere:"

Da ciò deriva la necessità che tutti soggetti abilitati all'utilizzo delle banche dati SIAN, che operano su una o più fasi legate al procedimento amministrativo volto all'erogazione degli aiuti, segnalino eventuali situazioni che possano astrattamente configurare conflitti di interesse con l'attività svolta nell'ambito delle attività delegata dall'organismo pagatore AGEA.

Le modalità di comunicazione di tali situazioni saranno disciplinate da successive Istruzioni per la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse.

Le parti inoltre si impegnano congiuntamente e reciprocamente ad implementare efficaci misure atte a prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti ai fini della tutela degli interessi finanziari della UE. In tale ottica ed al fine di adottare una strategia antifrode comune, coerente integrata e armonizzata a quella definita da Agea, le parti si impegnano a promuovere la legalità attraverso la diffusione di strumenti, buone pratiche e prassi per l'attuazione delle misure in capo alle stesse.

ART. 21

(Attività aggiuntive)

Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione sono oggetto di specifici accordi.

ART. 22

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Le parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), dal Regolamento (UE) n. 1725/2018 e dal Decreto Legislativo n.101/2018, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART.23

(Responsabile del trattamento dei dati personali)

La Regione, in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in virtù dell'atto di designazione indicato in premessa, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione della presente Convenzione, dichiara di essere edotto di tutti

gli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto e di seguito enunciate:

- I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in conformità ai requisiti di cui allo standard ISO/IEC 27001:2013, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:

- i trattamenti sono svolti, per natura contrattuale, solo ai fini dell'espletamento delle attività delegate dall'AGEA alla Regione di cui alla presente Convenzione;

- i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto dati di natura personale (art. 4.1 GDPR); dati sensibili (art. 9 del GDPR “Categorie particolari di dati personali”); dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

- le categorie di interessati sono i produttori il cui fascicolo è costituito dalle REGIONI ai fini del percepimento di aiuti, contributi, premi o sussidi unionali, nazionali e regionali, o in attuazione di misure relative ai fondi unionali FEAGA, e FEASR di cui l'AGEA è competente, nonché i soggetti connessi ai predetti, che devono essere identificati ai fini dell'applicazione della vigente normativa antimafia.

- La Regione è autorizzata a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dalla presente Convenzione e dalle vigenti disposizioni contenute nel GDPR. Allo scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell'art. 4 del GDPR, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

- Al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita” di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale, la Regione si impegna

a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'art. 32 del GDPR, prima dell'inizio delle attività.

- La REGIONE dovrà eseguire i trattamenti necessari alle funzioni ad essa attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la REGIONE dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di AGEA.

- La REGIONE dovrà attivare le necessarie procedure aziendali “Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni cui gli “Enti delegati” devono far riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con Agea”, per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarle nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo anche in modo che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il REGIONI garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza.

- La REGIONE si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare, tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di AGEA, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la cifratura dei dati personali;

- b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

- La REGIONE trasmetterà al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- La REGIONE, laddove ritenuto necessario da AGEA anche sulla base delle istruzioni o linee guida impartite dalla stessa, adotterà le politiche interne e attuerà le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

- La REGIONE, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, è tenuta a predisporre e costantemente aggiornare un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR.

- La REGIONE è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare sia all'indirizzo PEC di AGEA protocollo@pec.agea.gov.it che all'indirizzo email ageaprivacy@agea.gov.it - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità

Garante, il REGIONI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno e/o di suoi sub-Responsabili.

- La REGIONE, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuto inoltre ad assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR.
- La REGIONE qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR, è tenuta a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA, allegando copia della richiesta;
 - valutare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA la legittimità delle richieste;
 - coordinarsi con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
- Nel caso in cui si avvalga di altri soggetti giuridici ai fini dell'espletamento presso le Sedi (strutture) operative delle attività delegate dall'AGEA, la REGIONE è tenuta a procedere alla designazione dei singoli predetti soggetti, comunque preventivamente autorizzati da AGEA, quali Responsabili del trattamento, imponendogli, mediante contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina, prevedendo in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il REGIONI conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, così come disposto dall'art. 28, comma 4 del GDPR.
- La REGIONE garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare:
 - fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

- consente l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- consente l’effettuazione di controlli;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

- Su richiesta dell’AGEA la REGIONE si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli artt. 40 e 42 del GDPR quando verranno emanati. Detto codice potrà essere predisposto sulla base di standard forniti dall’AGEA.

- La REGIONE non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.

- La REGIONE è tenuta a comunicare al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA i dati del proprio RPD, laddove la REGIONE stessa lo abbia designato conformemente a quanto prescritto dall’art. 37 del GDPR. Il RPD collaborerà e si terrà in costante contatto con il RPD AGEA.

- La REGIONE è tenuto ad effettuare tutti i trattamenti dei dati inerenti alle attività delegate esclusivamente utilizzando il SIAN, le postazioni di lavoro ubicate presso la sede nazionale e presso le Sedi (strutture) operative, nonché gli archivi cartacei anch’essi ubicati presso la sede nazionale e presso le Sedi (strutture) operative, secondo le istruzioni già impartite da AGEA ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito in materia di “Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni cui gli “Enti delegati” devono far riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con Agea”.

- La REGIONE si impegna a rendere noto agli interessati quali siano i trattamenti dei dati personali eseguiti dal REGIONI stesso ma la cui titolarità è in capo all’Agenzia per le Erogazioni in

Agricoltura, distinguendoli da quelli per i quali l'OP AGEA non definisce le finalità e le modalità di esecuzione e che, pertanto, sono da ricondurre ad altro Titolare. A tal fine, affigge in modo chiaramente visibile presso la sede nazionale e presso le Sedi (strutture) operative, sul proprio sito internet e consegna in copia agli interessati all'atto della costituzione del fascicolo aziendale, una apposita informativa sul trattamento dei dati personali come da facsimile allegato.

- Non rientrano nell'ambito della presente convenzione i trattamenti eseguiti dal REGIONI e/o dalle sue Sedi (strutture) operative:

- durante il periodo che intercorre tra la sottoscrizione da parte del produttore del mandato di rappresentanza al REGIONI stesso e la effettiva costituzione del fascicolo del produttore con sottoscrizione della Scheda di Validazione;

- durante il periodo che intercorre tra la manifestazione della volontà – anche solo orale – da parte del produttore al proprio REGIONI mandatario, di ottenere determinati benefici pubblici all'effettiva presentazione della/e domande di aiuto, incluse le eventuali operazioni di consultazione effettuate sul SIAN utili a consentire al produttore di presentare la domanda, operazioni che sono svolte su mandato del produttore stesso e sulla base di un rapporto fiduciario tra il produttore e la REGIONE;

- consistenti nel mero accesso al SIAN in consultazione dei dati da parte delle REGIONI al fine di consentire al produttore la partecipazione al procedimento;

- per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, o concordati con il produttore, anche se effettuate avvalendosi del fascicolo del produttore o estraendo dallo stesso o dal SIAN dati e/o atti in copia.

Infatti, AGEA non è Titolare dei predetti trattamenti.

La presente nomina avrà efficacia fino al termine della presente Convenzione.

All'atto della cessazione delle Convenzioni in essere con AGEA, la REGIONE, sulla base delle determinazioni dell'AGEA stessa, restituirà al Titolare i dati personali oggetto del trattamento

oppure provvederà alla loro integrale distruzione. In entrambi i casi rilascerà un'attestazione scritta di non aver trattenuto alcuna copia dei dati.

La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori, eventuali, proroghe contrattuali; ogni altra pattuizione resta pienamente confermata e impregiudicata

Articolo 24

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, la REGIONE ed AGEA dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nella Convenzione ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
3. Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 25

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AGEA

.....

.....

Per la Regione

Roma,